

ID. 505686

Macerata, li 14 MAG. 2013

OGGETTO: Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* – **Nomina del responsabile per la trasparenza**

### IL SINDACO

VISTA la legge 6 novembre 2012, n.190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*;

VISTO, in particolare l’art.1, comma 35, della legge sopraindicata, secondo cui il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l’integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità;

RICHIAMATO, inoltre, il successivo comma 36, secondo cui *“le disposizioni di cui al decreto legislativo adottato ai sensi del comma 35 integrano l’individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione”*;

RICHIAMATO integralmente il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 intitolato *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, adottato in attuazione dell’art.1, comma 35, L.190/2012;

RILEVATO che, secondo tale decreto legislativo (art. 1), la trasparenza è intesa come *“accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”* e che ai fini del decreto per *“pubblicazione”* si intende la pubblicazione, in conformità a peculiari specifiche tecniche, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati relativi ad organizzazione ed attività, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione;

EVIDENZIATO, inoltre, che la trasparenza, come definita nel decreto, *“nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di stato, di segreto d’ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino”*;

RILEVATO, altresì, che le disposizioni del decreto legislativo in questione (parimenti alle norme di attuazione che saranno adottate ai sensi dell’art. 48 del provvedimento medesimo) integrano l’individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione e che esse costituiscono altresì

esercizio della funzione di coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale (art. 117, comma 2, lett. r), Cost.);

VISTO l'art. 43 del decreto legislativo n.33/2013 secondo cui all'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione di cui all'art.1, comma 7, L. 190/2012, svolge, "di norma", le funzioni di Responsabile per la trasparenza ed il suo nominativo è indicato nel Programma triennale per la trasparenza ed integrità;

EVIDENZIATO che, a tale proposito, già la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.1/2013 avente ad oggetto "Legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", suggeriva di concentrare in un unico soggetto le funzioni e i compiti di responsabile per la prevenzione della corruzione e di responsabile per la trasparenza;

RILEVATO che, ai sensi della disposizione citata, il Responsabile per la Trasparenza:

- svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- assicura la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- segnala all'organo di indirizzo politico, all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, all'interno del quale devono essere previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione;
- assicura la regolare attuazione dell'accesso civico introdotto dall'art. 5 del decreto legislativo di riordino della materia: le richieste di accesso civico vanno, infatti, presentate al responsabile della trasparenza, che si pronuncia sulle stesse nel termine di trenta giorni. Il responsabile per la trasparenza ha l'obbligo, in tal caso, di segnalare l'inadempimento o l'adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione all'ufficio di disciplina ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare e all'OIV, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità;

RICHIAMATO l'art. 43, comma 3, del decreto legislativo in esame, secondo cui in ogni caso i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione sono tenuti a garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge;

EVIDENZIATO, a tale proposito, che la corretta realizzazione degli obiettivi di trasparenza e pubblicità, anche in funzione di prevenzione della corruzione, non può che essere il risultato di un'azione sinergica e combinata dell'intera struttura amministrativa, anche attraverso un opportuno collegamento tra adempimenti ed obiettivi strategici e gestionali;

RICHIAMATO, a tale riguardo, l'art. 44 del decreto legislativo n. 33/2013 secondo cui, infatti, "l'organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (...) e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione della performance, nonché l'OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione della performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati";

VISTO, inoltre, il successivo art. 45 secondo cui la CIVIT, anche in qualità di Autorità nazionale anticorruzione:

- controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni;
- in relazione alla loro gravità, segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente all'ufficio di disciplina dell'amministrazione interessata ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni;
- segnala altresì gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei Conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità, rendendo pubblici i relativi provvedimenti;

RICHIAMATO il proprio decreto ID. 497905 del 28.3.2013 con cui è stato nominato responsabile della prevenzione della corruzione il Segretario Generale dell'ente, Dott. Antonio Le Donne;

RITENUTA la propria competenza per le stesse ragioni evidenziate in occasione della nomina del responsabile della prevenzione della corruzione, tenuto conto dell'analogia di fattispecie e della scelta legislativa di individuare proprio in tale ultimo soggetto il responsabile per la trasparenza;

RICHIAMATI, a tale proposito, i contenuti della nota ID. Id.497689 del 27.3.2013 con cui il Segretario Generale aveva esaminato la questione relativa all'organo competente a nominare il responsabile della prevenzione della corruzione;

VISTO l'art. 50 D.Lgs. 267/2000, secondo cui il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune e rappresentante dell'ente, il quale in particolare provvede:

- alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio (comma 8);
- alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi e all'attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali (comma 10);

RILEVATO che ai sensi dell'art. 99 D. Lgs. 267/2000 il segretario comunale è nominato dal Sindaco;

RITENUTO di precisare che il conferimento del presente incarico non determina la spettanza di trattamenti economici o compensi aggiuntivi e che, analogamente a quanto stabilito con il decreto sindacale sopraindicato in relazione alle funzioni di responsabile di prevenzione della corruzione, i compiti, le funzioni e la consistente responsabilità di cui il responsabile per la trasparenza è titolare potranno essere remunerati a seguito di valutazione positiva dell'attività, nell'ambito delle norme legislative e contrattuali vigenti, attraverso il riconoscimento dei risultati conseguiti, mediante la retribuzione di risultato;

VISTO lo Statuto Comunale;


VISTO il Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all'art. 147 *bis* D.Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso dal Vice Segretario Generale dell'Ente per mere ragioni di opportunità, considerato che il Segretario Generale è destinatario della nomina disposta con il presente decreto;

VISTA l'attestazione del dirigente del Servizio "Servizi finanziari e del personale" secondo cui il presente atto non necessita di parere di regolarità contabile, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente;

## DECRETA

- 1) di nominare responsabile per la trasparenza il Segretario Generale dell'ente, Dott. Antonio Le Donne, già nominato responsabile per la prevenzione della corruzione;
- 2) di stabilire che l'incarico decorra dalla notifica del presente atto all'interessato ed abbia effetto fino alla scadenza dell'attuale mandato amministrativo;
- 3) di dare atto che il conferimento del presente incarico non determina la spettanza di trattamenti economici o compensi aggiuntivi, ferma restando la possibilità di remunerazione a seguito di valutazione positiva dell'attività, nell'ambito delle norme legislative e contrattuali vigenti, attraverso il riconoscimento dei risultati conseguiti, mediante la retribuzione di risultato;
- 4) di dare mandato al Segretario Generale di comunicare la nomina di cui al presente atto alla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza, e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT), alla Prefettura, all'OIV e ai dirigenti dell'ente, nonché di curare la pubblicazione del decreto, oltre che nelle forme ordinarie, sul sito *web* istituzionale del Comune.

Il Sindaco  
*Avv. Romano Carancini*  


### PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 *bis* D.Lgs. 267/2000.

Macerata, li 13 MAG. 2013

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
*Dott. Gianluca Puliti*



### ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il presente atto non necessita di parere di regolarità contabile, in quanto lo stesso non comporta riflessi né diretti né indiretti sulla situazione economico – finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Macerata, li 14 MAG. 2013

IL DIRIGENTE del Servizio  
"Servizi Finanziari e del Personale"  
*Dott.ssa Roberta Pallonari*

